Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 febbraio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2150)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificato con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969, 11 luglio 1970, 18 novembre 1970 e 11 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 208, con il quale gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972, sono stati devoluti per il 45,609322 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 3, con il quale gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972, sono stati devoluti per il 10,264785 per cento;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1972, con il quale gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972, sono stati devoluti per il 15,906657 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro:

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972, sono devoluti per il 18,909819 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Ivrea (Torino) — Istituto Missionario Salesiano « Cardinal Cagliero »	0,040756
2. Biella (Vercelli), località Vernate — Ospizio di Carità	0,029112
3. Pogno (Novara), frazione Berzonno — Pio Istituto Cura Climatica Bambini Epilettici e Cardioreumautici	0,058223
4. Saint Nicolas (Aosta), frazione Vens — Casa Alpina « Madonna delle Nevi »	0,029112
5. Genova — Opera SS. Vergine di Pompei - Istituto Fassicomo	0,023289
6. Turate (Como) — Casa Militare Umberto I	0,023289
7. Milano — Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria	0,174670
8. Milano — Federazione Italiana Biblioteche Popolari	0,058223
9. Milano — Unione Italiana della Cultura Popolare	0,058223
10. Vailate (Cremona) — Asilo Infantile « Zambelli-Ferri »	0,029112
11. Montebelluna (Treviso), frazione Contea — Scuola Materna	0,014556
12. Rovigo — Scuola Materna « Mamma Margherita »	0,014556
13. Villasantina (Udine) — Istituto San Pio X	0,029112
14. Trieste — Asilo Famiglia dell'Opera di Difesa dei Minorenni	0,014556
15. Ferrara — Istituto Pro Patria	0,014556
16. Rimini (Forlì), frazione Miramare di Romagna — Colonia Marina del Santo Volto	0,023289
17. Porretta Terme (Bologna) — Casa di Riposo « Villa Teresa »	0,014556
18. Bologna — Casa del Giovane Lavoratore « Don Orione »	0,014556
19. Firenze, frazione Rovezzano — Istituto Patrocinio « San Giuseppe »	0,014556
20. Firenze, Castello — Istituto Antoniano Femminile « Villa il Pozzino »	0,023289
21. Fano (Pesaro) — Istituto Sacro Cuore « Mons. Gentili »	0,014556
22. Osimo (Ancona), frazione San Biagio — Istituto Medico Pedagogico « Nostra Casa » della Lega del Filo d'Oro	0,034934
23. Sassoferrato (Ancona) — Orfanotrofio Femminile « Montanari »	0,014556
24. Sassofeltrio (Pesaro), località Fratte — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,014556
25. San Severino Marche (Macerata) — Istituto Don Orione	0,023289
26. Cerreto di Spoleto (Perugia) — Istituto « S. Maria della Fiducia »	0,017467
27. Foligno (Perugia) — Casa del Ragazzo « Alfredo Mancini »	0,029112
28. Bevagna (Perugia) — Scuola Materna « Nido della Provvidenza »	0,017467
29. Assisi (Perugia), frazione S. Maria degli Angeli — Istituto « Patrono d'Italia »	0,017467
30. Terni — Asilo Infantile « Sacro Cuore » dell'Istituto Suore del Perpetuo Soccorso	0,014556
31. Canino (Viterbo) — Scuola Materna « Pio XII »	0,014556
32. Velletri (Roma) — Istituto « San Girolamo Emiliani »	0,014556
33. Castelgandolfo (Roma) — Opera Mater Dei	0,058223
34. Roma, frazione Fiumicino — Casa al Mare dell'Incoronata per l'Infanzia	0,014556
35. Roma, frazione Lido — Istituto « Maria Immacolata » per la Colonia Permanente	0,023289
36. Anzio (Roma) — Fondazione « Giuseppina Saragat »	0,349339
37. Grottaferrata (Roma) — Istituto Ancilla Domini « Villa Sorriso »	0,058223
38. Anzio (Roma) — Casa di Riposo per Vecchi	0,029112
39. Grottaferrata (Roma) — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,029112

	%
40. Santa Marinella (Roma) — Centro di Recupero Medico Sociale per Poliomielitici « Regina Coelorum »	0,040756
41. Alatri (Frosinone) — Istituto Educativo Assistenziale « Rodilossi »	0,014556
42. Grottaferrata (Roma) — Istituto « Casa Pino » dei Padri Somaschi	0,023289
43. Marino (Roma), frazione Frattocchie, località Sassone — Istituto « Madonna del Carmine »	0,029112
44. Bassano Romano (Viterbo) — Casa di Riposo « Giuseppe Altobelli »	0,029112
45. Santa Marinella (Roma) — Istituto « Giuseppe Bonizi »	0,023289
46. Vasanello (Viterbo) — Scuola Materna delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue	0,014556
47. Subiaco (Roma) — Abazia di Santa Scolastica dei Padri Benedettini - Per le opere assistenziali	0,029112
48. Tivoli (Roma) — Villaggio Don Bosco per la Casa del Fanciullo	0,014556
49. Cave (Roma) — Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini - Per la Scuola Materna	0,014556
50. Roma — Parrocchia dei SS. XII Apostoli - Per le opere assistenziali	0,017467
51. Roma — Nido della Provvidenza « Maria Immacolata » delle Oblate della Sacra Famiglia	0,029112
52. Roma — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici	0,058223
53. Roma — Ospizio Santa Francesca Romana	0,029112
54. Roma — Orfanotrofio « Piccola Casa di S. Antonio »	0,017467
55. Roma — Casa Piccole Apostole Sociali	0,017467
56. Roma — Opera Sante De Sanctis pro Anormali Psichici	0,087335
57. Roma — Ente Assistenza Sociale « Il Salvatore »	0,058223
58. Roma — Istituto « Tata Giovanni »	0,017467
59. Roma — Prima Clinica delle Malattie Infettive dell'Università di Roma	0,058223
60. Roma — Asilo della Patria	0,014556
61. Roma — Patronato per l'Assistenza Spirituale alle Forze Armate d'Italia - Sede Nazionale	0,023289
62. Roma — Scuola Materna dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di San Giovanni Bosco	0,014556
63. Roma — Istituti « Marcella e Oscar Sinigaglia » Casa della Bambina	0,029112
64. Roma — Pia Casa Sant'Antonio per l'Infanzia	0,014556
65. Roma — Orfanotrofio Femminile delle Suore di Carità del Buono e Perpetuo Soccorso	0,029112
66. Roma — Opera Don Guanella Ricovero San Giuseppe	0,040756
67. Roma — Conservatorio Angeli Custodi	0,026200
68. Roma — Centro Recupero Poliomielitici « Don Orione »	0,058223
69. Roma — Sanatorio Infantile « Elisabetta Vendramini »	0,058223
70. Roma — Istituto Leonarda Vaccari per la Rieducazione dei Fanciulli Minorati Fisici	0,046579
71. Roma — Opera Assistenza Infanzia Abbandonata	0,023289
72. Roma — Istituto Orfani « San Giuseppe » Opera Don Guanella	0,046579
73. Roma — Dopolavoro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,058223
74. Roma — Associazione Combattenti e Reduci tra i Dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,058223
75. Roma — Collegio Femminile « Biancarosa Fanfani »	0,029112
76. Roma — Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Roma	0,058223
77. Roma — Istituto Oblati della Madonna del Rosario	0,058223
78. Roma — Federazione Assistenza Cristiana	0,069868
79. Roma — Le Scuole per i Contadini	0,058223
80. Roma — Fondazione « Pro Juventute » Don Carlo Gnocchi per minori Invalidi Poliomielitici	0,046579
81. Roma — Istituto « Celestina Donati » delle Suore Calasanziane	0,017467
82. Roma — Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo	0,116446
83. Roma — Movimento di Collaborazione Civica	0,058223
84. Roma — Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali - Sede Centrale	0,087335
85. Roma — Istituto « Vigna Pia »	0,029112
86. Roma — Centro di Occupazione e di Educazione per Subnormali	0,046579
87. Roma — Scuola Materna della Casa S. Luisa De' Marillac	0,017467
88. Roma — Opera Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati ed ai Rimpatriati	0,116446
89. Roma — Parrocchia S. Angela Merici - Per le opere assistenziali	0,017467
90. Roma — Istituto « De La Salle »	0,023289
91. Roma — Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori	0,087335
92. Milano — Università Cattolica del Sacro Cuore per il Centro Oncologico Giovanni XIII della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma	0,029112
93. Roma — Istituto Gesù Divino Operaio	0,014556
94. Roma — Istituto Femminile S. Caterina da Siena delle Suore Domenicane	0,020378
95. Introdacqua (L'Aquila) — Istituto Ancelle di Maria Immacolata	0,014556
96. Castel di Sangro (L'Aquila) — Villaggio del Fanciullo « Casa Gioiosa »	0,014556
97. Chieti — Pontificio Seminario Regionale Abruzzese « San Pio X »	0,017467
98. Duronia (Campobasso) — Parrocchia San Nicola di Bari - Per la Scuola Materna	0,014556
99. Napoli — Compagnia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli - Consiglio Superiore	0,029112
100. Napoli — Centro Sociale San Giuseppe delle Figlie della Carità	0,040756

	%
101. Napoli, frazione S. Giovanni a Teduccio — Istituto Suore Compassioniste Serve di Maria	0,026200
102. Napoli — Istituto Sacra Famiglia .	0,040756
103. Napoli — Piccolo Cottolengo Don Orione « Amedeo Umberto Duca d'Aosta » .	0,069868
104. Napoli — Orfanotrofio Sant'Anna all'Arenella delle Suore di San Giovanni Battista	0,069868
105. Napoli — Orfanotrofio SS.ma Addolorata e S. Filomena	0,026200
106. Napoli, frazione Barra — Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria .	0,040756
107. Napoli — Istituto Salesiano Ernesto Menichini	0,040756
108. Napoli — Ospizio Marino « Padre Lodovico da Casoria » . . .	0,043667
109. Napoli — Casa del Sorriso - Casa di Riposo per donne abbandonate .	0,040756
110. Napoli — Centro Giovanile Oratorio Salesiano	0,026200
111. Napoli, frazione S. Giovanni a Teduccio — Orfanotrofio Sacro Cuore delle Suore Francescane « Pontillo » .	0,026200
112. Napoli — Istituto « Mons. Edoardo Alberto Fabozzi »	0,023289
113. Napoli — Orfanotrofio Sant'Antonio La Palma	0,040756
114. Napoli — Istituto Educativo Assistenziale « S. Rita alla Salute »	0,026200
115. Napoli — Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini	0,017467
116. Napoli — Orfanotrofio Antoniano Maschile dei Padri Rogazionisti . . .	0,040756
117. Napoli, frazione Barra — Orfanotrofio Verolino delle Suore Terz'Ordine Francescane	0,026200
118. Napoli — Istituto Santa Dorotea - Per la Scuola Materna « Paola Frassinetti » .	0,026200
119. Arzano (Napoli) — Istituto Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore . .	0,040756
120. San Giorgio a Cremano (Napoli) — Istituto Suore Crocifisse	0,040756
121. Pomigliano d'Arco (Napoli) — Asilo Infantile Duchessa D'Aosta	0,040756
122. Sant'Anastasia (Napoli) — Scuola Materna « Comm. Giuseppe Liguori » . . .	0,040756
123. Casoria (Napoli) — Madrinato per Bambini S. Placido e SS. Angeli Custodi .	0,040756
124. Casoria (Napoli) — Pia Casa Arcivescovile per Sordomute delle Suore Stimmatine	0,040756
125. Castellammare di Stabia (Napoli) — Colonia Stella Maris delle Suore Francescane Alcantarine	0,040756
126. Torre del Greco (Napoli) — Orfanotrofio Santa Geltrude	0,040756
127. Casoria (Napoli) — Orfanotrofio Anna Lapini delle Suore Stimatine	0,040756
128. Casoria (Napoli) — Istituto Orfanotrofio delle Suore Francescane Adoratrici della S. Croce	0,043667
129. Castellammare di Stabia (Napoli) — Orfanotrofio S. Anna delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù	0,017467

	%
130. Brusciano (Napoli) — Asilo Orfanotrofio « Maria Immacolata »	0,017467
131. Castellammare di Stabia (Napoli) — Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re . . .	0,046579
132. Frattamaggiore (Napoli) — Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re	0,058223
133. Giugliano (Napoli) — Conservatorio delle Orfane Madonna della Buona Morte .	0,029112
134. Napoli, frazione Piscinola — Fondazione « Raffaele Ruggiero »	0,029112
135. Aversa (Caserta) — Asilo « Cascella » dell'Istituto S. Caterina da Siena	0,029112
136. Trentola Ducenta (Caserta) — Piccola Casa della Divina Provvidenza « Cottolengo »	0,058223
137. Carinola (Caserta) — Istituto Cuore Immacolato di Maria	0,029112
138. Napoli — Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re	0,046579
139. San Cipriano d'Aversa (Caserta) — Istituto Educativo Assistenziale « Maria SS.ma Annunziata »	0,029112
140. Castello d'Alife (Caserta) — Asilo Infantile « S. Raffaele Arcangelo »	0,029112
141. Arienzo (Caserta) — Istituto Casa del Fanciullo « S. Alfonso »	0,029112
142. Marcianise (Caserta) — Asilo Infantile « Padre Lodovico da Casoria »	0,023289
143. San Cipriano d'Aversa (Caserta), frazione Casapesenna — Piccola Casetta di Nazareth	0,017467
144. Aversa (Caserta) — Orfanotrofio S. Maria del Carmelo	0,046579
145. Maddaloni (Caserta) — Asilo « Regina Margherita »	0,029112
146. Carinola (Caserta), frazione Nocelleto — Scuola Materna « Sant'Anna »	0,023289
147. Pignataro Maggiore (Caserta) — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,017467
148. Caserta — Asilo Infantile « De Dominicis »	0,017467
149. Grazzanise (Caserta) — Istituto Educativo Assistenziale « Immacolata di Fatima »	0,017467
150. Mondragone (Caserta), località Lido — Colonia Permanente « Stella Maris » dell'Istituto Patrocinio San Giuseppe	0,017467
151. Caserta, frazione Briano — Asilo Infantile « Regina Elena di Savoia »	0,017467
152. Caserta, frazione Puccianiello — Asilo Infantile « Maria Della Valle »	0,017467
153. Forino (Avellino) — Asilo Infantile « Elena d'Aosta »	0,058223
154. Avellino — C.I.F. - Centro Italiano Femminile	0,174670
155. Scafati (Salerno) — Istituto Educativo Assistenziale « Ida e Maria Giorgio » . . .	0,040756
156. Torraca (Salerno) — Asilo Infantile « Francesco Gaetani »	0,023289
157. Salerno — Scuola Materna Comunale « Giuseppina Saragat »	0,029112
158. Forino (Avellino) — Parrocchia di San Biagio V. e M. - Per le opere assistenziali .	0,011645
159. Forino (Avellino) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
160. Forino (Avellino), frazione Celzi — Parrocchia di S. Anna - Per le opere assistenziali	0,011645

	%
161. Forino (Avellino), frazione Castello — Parrocchia San Nicola - Per le opere assistenziali	0,011645
162. Martina Franca (Taranto) — Villaggio del Fanciullo « Alfonso Motolese »	0,011645
163. Minervino Murge (Bari) — Scuola Materna « Ignazio Bevilacqua » delle Suore Missionarie del Sacro Costato	0,011645
164. Carpino (Foggia) — Scuola Materna « Principe Umberto »	0,011645
165. San Marzano di San Giuseppe (Taranto) — Scuola Materna « San Giuseppe » delle Suore Missionarie del Sacro Costato	0,011645
166. Andria (Bari), località Casteldelmonte — Opera « Magda Bonomo Dalena »	0,011645
167. Brindisi, frazione Casale — Istituto Educativo Assistenziale Femminile « Sant'Antonio »	0,011645
168. Trani (Bari) — Casa di Riposo « Vittorio Emanuele II »	0,017467
169. Bari — Associazione Nazionale Scuola Italiana Centro Provinciale	0,058223
170. Lecce — Istituto per Orfani « Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore »	0,011645
171. Carapelle (Foggia) — Asilo Infantile « Giuseppe Primavera »	0,011645
172. Morciano di Leuca (Lecce), frazione Barbarano — Asilo Infantile « Pio XII »	0,011645
173. Canosa di Puglia (Bari) — Orfanotrofio Femminile Maria SS.ma Immacolata delle Suore Francescane Alcantarine	0,011645
174. Lampedusa (Agrigento) — Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,029112
175. Catania — Asilo Nido per i Figli dei Carcerati	0,023289
176. Raffadali (Agrigento) — Casa di Riposo dell'Istituto Charitas	0,017467
177. Casteltermini (Agrigento) — Casa della Fanciulla « Boccone del Povero »	0,017467
178. Trapani — Asilo Charitas	0,017467
179. Carlentini (Siracusa) — Casa del Fanciullo	0,017467
180. Marsala (Trapani) — Casa della Fanciulla « Boccone del Povero »	0,023289
181. Raddusa (Catania) — Scuola Materna « Pietro e Maria Cristina Paternò »	0,017467
182. Giarre (Catania) — Orfanotrofio « Bonaventura »	0,017467
183. Santa Venerina (Catania) — Istituto Fratelli delle Scuole Cristiane	0,029112
184. Sciacca (Agrigento) — Casa della Fanciulla « Boccone del Povero »	0,029112
185. Paternò (Catania) — Casa del Fanciullo « Papà Domenico »	0,020378
186. Ragusa — Istituto Educativo Assistenziale « SS.mo Redentore »	0,023289
187. Partinico (Palermo) — Reclusorio S. Maria del Ponte - Per le opere assistenziali	0,023289
188. Bosa (Nuoro) — Asilo Infantile « Angelico Zannetti »	0,017467
189. Tempio Pausania (Sassari) — Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso	0,058223
190. Quartu Sant'Elena (Cagliari) — Asilo Infantile « Giovanni Battista Dessi »	0,023289
191. Iglesias (Cagliari) — Asilo Infantile « Regina Elena »	0,017467
192. Villasalto (Cagliari) — Asilo Infantile « Santa Barbara »	0,017467
193. Cagliari, frazione Monserrato — Asilo Comunale « Monumento ai Caduti »	0,029112
194. Capoterra (Cagliari) — Asilo Infantile « Principe di Piemonte »	0,020378
195. Escalaplano (Nuoro) — Scuola Materna « Sacra Famiglia »	0,017467
196. Nuoro — Compagnia delle Dame e Damine di Carità della Parrocchia di N. S. delle Grazie	0,017467
197. Nuoro — Asilo Infantile « Regina Margherita »	0,023289
198. Cagliari — Asilo della Marina	0,017467
199. Orgosolo (Nuoro) — Asilo Infantile « Caduti di Guerra »	0,029112
200. Siniscola (Nuoro) — Asilo Infantile « Sant'Antonio »	0,023289
201. Fluminimaggiore (Cagliari) — Scuola Materna	0,017467
202. Mamoiada (Nuoro) — Scuola Materna « Beata Vergine Assunta »	0,029112
203. Monastir (Cagliari) — Scuola Materna dell'E.S.M.A.S. - Ente Scuola Materna Sarda	0,023289
204. Sorgono (Nuoro) — Asilo Infantile « De Arca »	0,029112
205. Dolianova (Cagliari) — Asilo Infantile « Principessa Iolanda »	0,023289
206. Mogoro (Cagliari) — Asilo Infantile « Denti Paderi »	0,023289
207. Atzara (Nuoro) — Asilo Infantile	0,023289
208. Sassari — Opera Pro Liberati dal Carcere « Cuore Immacolato di Maria »	0,029112
209. Nuoro — Orfanotrofio « Ente Casa San Giuseppe »	0,032023
210. Desulo (Nuoro) — Asilo Infantile « San Giuseppe »	0,029112
211. Cagliari, frazione Elmas — Asilo Infantile « Santa Caterina »	0,023289
212. Santa Teresa di Gallura (Sassari) — Istituto Assistenziale S. Teresa del Bambin Gesù	0,029112
213. Milis (Cagliari) — Asilo Infantile	0,023289
214. Sant'Antioco (Cagliari) — Asilo Infantile « Carlo Sanna »	0,017467
215. Acireale (Catania) — Centro Attività Giovanile Oratorio San Luigi	0,026200
216. Acireale (Catania) — Opera Pia Stabilimento Invalidi	0,058223
217. Aci Sant'Antonio (Catania), frazione S. Maria La Stella — Piccola Casa di Maria delle Suore del Sacro Cuore	0,026200
218. Acquaviva Platani (Caltanissetta) — Casa del Fanciullo delle Suore Terziarie Francescane del Signore	0,026200
219. Agrate Conturbia (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
220. Agrigento — Parrocchia Maria Assunta - Per l'Asilo Infantile San Giovanni Bosco	0,029112
221. Agrigento — Asilo Infantile « G. Cusmano » dell'Istituto Boccone del Povero	0,029112

	%
222. Agrigento, frazione San Leone Bagni — Casa del Fanciullo « Cuore Immacolato di Maria »	0,029112
223. Belpasso (Catania) — Casa delle Fanciulle « Margherita Bufali »	0,029112
224. Biella (Vercelli), frazione Vandorno — Asilo Infantile Comunale	0,029112
225. Bolzano Novarese (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
226. Borgetto (Palermo) — Istituto Assistenziale Educativo Figlie della Misericordia e della Croce	0,029112
227. Briga Novarese (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
228. Brovello Carpugnino (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
229. Cagnano Varano (Foggia) — Associazione Pro Loco	0,029112
230. Cagnano Varano (Foggia) — Scuola Materna Capoiale	0,014556
231. Calatafimi (Trapani) — Orfanotrofio « Pietro Stabile »	0,029112
232. Caltanissetta — Istituto « San Michele » dei Padri Cappuccini	0,029112
233. Caltanissetta — Unione Italiana Ciechi - Sede Provinciale	0,029112
234. Caltanissetta — Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - Sezione Provinciale	0,029112
235. Camporeale (Palermo) — Parrocchia di S. Antonio da Padova - Per le opere assistenziali	0,029112
236. Carini (Palermo) — Collegio di Maria Addolorata	0,029112
237. Castelvetrano (Trapani) — Orfanotrofio Catena	0,029112
238. Castiglione di Sicilia (Catania) — Orfanotrofio « Regina Margherita »	0,029112
239. Catania — Oratorio - Scuola « San Giuseppe »	0,026200
240. Catania — Movimento Lavoratori di Azione Cattolica - Segreteria Regionale - Sezione Giovanile	0,026200
241. Cavaglio d'Agogna (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
242. Cavallirio (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
243. Cefalù (Palermo) — Movimento Apostolico Ciechi della Diocesi di Cefalù	0,029112
244. Cerignola (Foggia) — Circolo Culturale Giacomo Matteotti	0,014556
245. Cinisi (Palermo) — Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato	0,029112
246. Civiasco (Vercelli) — Asilo Infantile « Ercole Durio »	0,029112
247. Comignago (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
248. Dormelletto (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
249. Ficarazzi (Palermo) — Istituto Immacolata Concezione delle Suore Teatine	0,029112
250. Foggia — Piccolo Teatro Foggia	0,014556
251. Gattico (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,116446
252. Gela (Caltanissetta), Villaggio Aldisio — Istituto Suore Cappuccine Sacro Cuore	0,029112
253. Gignese (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
254. Lercara Friddi (Palermo) — Istituto Suore Terziarie Regolari Cappuccine Casa della Fanciulla « Divina Provvidenza »	0,029112
255. Lesa (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
256. Madonna del Sasso (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
257. Maggiora (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
258. Marsala (Trapani) — Associazione Cristiana Artigiani	0,029112
259. Marsala (Trapani) — Scuola Materna « F. P. Prestigiacomo »	0,029112
260. Marsala (Trapani), frazione Grazia Puleo — Parrocchia S. Maria delle Grazie al Puleo - Per le opere assistenziali	0,029112
261. Massimo Visconti (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
262. Mazzarino (Caltanissetta) — Oratorio Salesiano « San Giovanni Bosco »	0,029112
263. Mergozzo (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
264. Miazzina (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
265. Monreale (Palermo) — Associazione Nazionale del Fante - Sezione di Monreale	0,029112
266. Mussomeli (Caltanissetta) — Istituto Sorce Malaspina	0,029112
267. Mussomeli (Caltanissetta) — Istituto Eucaristico « Sorelle Sola »	0,029112
268. Nebbiuno (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
269. Novara — U.I.S.S. Unione Italiana di Solidarietà Sociale - Sezione Provinciale Novarese	0,029112
270. Nebbiuno (Novara), frazione Fosseno — Ente Nazionale Assistenza Lavoratori - Per il Circolo Ricreativo Operaio	0,029112
271. Oggebbio (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
272. Oleggio Castello (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
273. Palermo — Istituto del SS.mo Bambino Gesù e della S. Famiglia	0,029112
274. Palermo — Istituto « Casa della Fanciulla S. Macrina »	0,029112
275. Palermo — Associazione Famiglie Numerose - Sezione Borgo Ulivia	0,029112
276. Palermo — Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati	0,029112
277. Palermo — Istituto delle Artigianelle	0,029112
278. Palermo — Monastero della Visitazione - Per le opere assistenziali	0,029112
279. Palermo — Conservatorio delle Vergini Cappuccinelle	0,029112
280. Palermo — Istituto di Puericultura Solarium Vittorio Emanuele III « Pietro Valenza »	0,029112
281. Palermo — Parrocchia San Nicolò alla Kalsa - Per le opere assistenziali	0,029112
282. Palermo — Istituto Medico-Psico-Pedagogico « Villa Nave » delle Suore Teatine	0,029112

	%
283. Palermo — Casa di Riposo dell'Istituto SS.mo Bambino Gesù	0,029112
284. Palermo — Aiuto Materno Asilo dei Lattanti	0,029112
285. Palermo — Orfanotrofio Santa Rita delle Suore Agostiniane	0,029112
286. Pantelleria (Trapani) — Scuola Materna « Giovanni XXIII »	0,029112
287. Pella (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
288. Piana degli Albanesi (Palermo) — Ricovero degli Agricoltori Invalidi « SS.ma Annunziata »	0,029112
289. Pisano (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
290. Pombia (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
291. Premeno (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
292. Randazzo (Catania) — Istituto S. Giovanna Antida delle Suore della Carità	0,029112
293. Ravanusa (Agrigento) — Parrocchia Beata Maria Vergine di Fatima - Per le opere assistenziali	0,029112
294. Re (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
295. Riesi (Caltanissetta) — Opere Sociali Salesiane	0,029112
296. Riposto (Catania) — Orfanotrofio « Maria SS. Addolorata » delle Suore dell'Apostolato Cattolico Pallottine	0,029112
297. Roccamena (Palermo) — Parrocchia SS.mo Salvatore - Per le opere assistenziali	0,029112
298. Salemi (Trapani) — Casa di Riposo « San Gaetano » Fondazione Coniugi Uddo	0,029112
299. San Bernardino Verbano (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
300. San Giovanni Gemini (Agrigento) — Orfanotrofio « Alessi » Casa del Fanciullo	0,029112
301. San Giovanni La Punta (Catania), frazione Trappeto — Istituto Madonna delle Lacrime dei Padri Carmelitani Scalzi	0,029112
302. San Marco in Lamis (Foggia) — Oasi Francescana « Maria SS.ma di Stignano »	0,029112
303. Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) — Istituto « Figlie della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo » Casa della Fanciulla Minnella Rizzo	0,029112
304. Santa Ninfa (Trapani) — Villaggio Acquanova Casa di Ospitalità per Indigenti « Fratelli La Rosa »	0,029112
305. Sciacca (Agrigento) — Orfanotrofio Maschile « Immacolata di Lourdes » alle Giummare	0,029112
306. Serradifalco (Caltanissetta) — Istituto San Giuseppe	0,029112
307. Soriso (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
308. Stresa (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
309. Suno (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
310. Terdobbiate (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
311. Termini Imerese (Palermo) — Istituto Suore Terziarie Regolari Cappuccine - Per la Casa di Protezione Infanzia Abbandonata	0,029112
312. Termini Imerese (Palermo) — Istituto Santissimo Bambino Gesù nel Collegio di Maria	0,029112
313. Terrasini (Palermo) — Istituto Santa Rosalia delle Suore Dominicane	0,029112
314. Terrasini (Palermo) — Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra	0,029112
315. Trarego Viggiona (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
316. Trasquena (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
317. Valstrona (Novara) — Consiglio di Valle della Vallestrona Loreglia	0,116446
318. Varzo (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
319. Veruno (Novara) — Gruppo Sportivo Oratorio Verunese	0,029112
320. Veruno (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,058223
321. Vico del Gargano (Foggia) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
322. Vicolungo (Novara) — Ente Comunale di Assistenza	0,029112
323. Vieste (Foggia) — Asilo Infantile San Giuseppe	0,014556
324. Vieste (Foggia) — Parrocchia Santa Croce - Per le opere assistenziali	0,014556
325. Vieste (Foggia) — Parrocchia San Giuseppe Operaio - Per le opere assistenziali	0,014556
326. Alano di Piave (Belluno) — Associazione Pro Loco	0,029112
327. Alessandria — Civica Banda Musicale « G. Verdi »	0,017467
328. Alessandria — Circolo Ricreativo « Giacomo Matteotti »	0,104802
329. Alessandria — Dopolavoro « Renato Martorelli »	0,058223
330. Asti — Circolo di Propaganda ed Animazione Sportiva « Bruno Zauli »	0,087335
331. Asti — Circolo Culturale di Studi Economici-Sindacali « G. Brodolini »	0,087335
332. Bagni di Lucca (Lucca) — Ente Nazionale Assistenza Lavoratori Circolo della Frazione Benabbio	0,011645
333. Bagni di Lucca (Lucca) — Tennis Club	0,011645
334. Bagni di Lucca (Lucca) — Club Sportivo	0,011645
335. Barge (Cuneo) — Società di Mutuo Soccorso e Beneficenza fra gli Operai	0,052401
336. Bologna — Circolo Culturale « Filippo Turati »	0,104802
337. Borgomanero (Novara) — Circolo Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale « A. Monzani »	0,029112
338. Brescia — Circolo « Quattro Venti »	0,029112
339. Brescia — Circolo Culturale Gaetano Salvemini	0,011645
340. Calliano (Asti) — Circolo di Propaganda Turistica e Sportiva « Renzo Gavello »	0,093158
341. Cameri (Novara) — Circolo Culturale « Ambrogio Colli »	0,017467

	%
342. Canelli (Asti) — Circolo Culturale Ricreativo « G. Salvemini »	0,104802
343. Casoria (Napoli) — Centro Studi Piero Casilli	0,029112
344. Castell'Alfero (Asti) — Banda Musicale dei Cittadini dell'Ordine	0,017467
345. Cuneo — Fondazione « Bruno Manca »	0,116446
346. Cuneo — Fondazione Matteotti	0,116446
347. Cuneo — Circolo Culturale e Ricreativo « La Fratellanza »	0,116446
348. Cuneo — Società Pescatori Sportivi « Provincia Granda »	0,040756
349. Cuneo — Gruppo Sportivo Donatello	0,029112
350. Divignano (Novara) — Asilo Infantile Comunale « Vittorio Fagnoni »	0,017467
351. Dronero (Cuneo) — Rifugio Partigiano « La Margherita » Valle Maira	0,023289
352. Dronero (Cuneo) — Comitato Promotore per l'Erezione del Rifugio Partigiano « Caduti 104° Brig. Garibaldi Carlo Fissore »	0,029112
353. Envie (Cuneo) — Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso	0,058223
354. Erba (Como) — Circolo Culturale « Giacomo Brodolini »	0,011645
355. Erba (Como), frazione Buccinigo — Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori	0,011645
356. Feltre (Belluno) — Circolo Culturale Feltrino	0,017467
357. Firenze — Circolo « L'Incontro sui Problemi di Oggi »	0,058223
358. Firenze — Circolo Ricreativo « Giuseppe Pescetti »	0,011645
359. Firenze — Circolo Culturale e Ricreativo « Campo di Marte »	0,011645
360. Verbania (Novara), frazione Fondotoce — Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,017467
361. Genova — « Il Tornasole » Circolo di Iniziativa Culturale e Sociale	0,104802
362. Limone Piemonte (Cuneo) — Sci Club Limone	0,017467
363. Lobbi (Alessandria) — Circolo Ricreativo dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana	0,052401
364. Lucca — Associazione Italiana Circoli Sportivi Comitato Provinciale	0,011645
365. Lucca — Ente Nazionale Assistenza Lavoratori Centro Sperimentale di Prosa	0,011645
366. Lucca — Centro Artistico Culturale « G. Salvemini »	0,017467
367. Lucca — Unione Coltivatori Italiani	0,011645
368. Manta (Cuneo) — Società Operaia e Agricola	0,058223
369. Massa (Massa Carrara) — Centro di Cultura Moderna « Piero Gobetti »	0,058223
370. Milano — Piccolo Teatro	0,058223
371. Milano — Circolo Culturale Turati	0,046579
372. Mombercelli (Asti) — Circolo Assistenziale Ricreativo « E. Cendola »	0,058223
373. Monterosso Grana (Cuneo) — Ente Comunale di Assistenza	0,046579
374. Novara — Circolo « G. Matteotti »	0,017467
375. Novara — Circolo Culturale « Pietro Ballario »	0,029112
376. Novi Ligure (Alessandria) — Circolo Culturale « G. Matteotti »	0,104802
377. Palanzano (Parma) — Associazione Comunale Pro Loco	0,017467
378. Parma — Club « Filippo Turati »	0,046579
379. Pistoia — Associazione Centri Studi « Pietro Calamandrei »	0,017467
380. Pistoia — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici - Sezione Provinciale	0,011645
381. Prato (Firenze) — Circolo Ricreativo « Rodolfo Morandi »	0,023289
382. Roma — Unione Cristiana delle Giovani - Young Women Cristian Association	0,029112
383. Roma — Centro Studi Regione Lazio	0,145558
384. Saluzzo (Cuneo) — Circolo Culturale « Rodolfo Morandi »	0,116446
385. Sanfrè (Cuneo) — Polisportiva Sanfredese	0,052401
386. San Gregorio nelle Alpi (Belluno) — Associazione Pro Loco	0,017467
387. Scandicci (Firenze) — Circolo Sportivo Culturale Scandiccese	0,011645
388. Siena — Circolo Culturale « Filippo Turati »	0,029112
389. Alessandria, fraz. Spinetta Marengo — Club Turati	0,058223
390. Torino — Associazione Partigiani Matteotti del Piemonte - Comitato Regionale	0,029112
391. Torino — Club Turati	0,116446
392. Torino — Centro Studi Piero Gobetti	0,029112
393. Tortona (Alessandria) — Circolo Culturale « Filippo Turati »	0,058223
394. Trieste — Circolo Sportivo Internazionale 1904	0,023289
395. Tufo (Avellino) — Associazione Ricreativa Culturale Italiana « G. Dorso »	0,029112
396. Valdieri (Cuneo), frazione S. Anna — Associazione Pro S. Anna e Terme di Valdieri	0,029112
397. Valdieri (Cuneo) — Società di Mutuo Soccorso	0,029112
398. Valmacca (Alessandria), frazione Rivalta — Circolo Ricreativo dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana	0,029112
399. Verzuolo (Cuneo) — Società di Mutuo Soccorso « L'Esercito »	0,029112
400. Verzuolo (Cuneo) — Circolo Culturale « Rodolfo Morandi »	0,087335
401. Acquaro (Catanzaro) — Parrocchia Santa Maria dei Latini - Per le opere assistenziali	0,011645
402. Acquaro (Catanzaro), frazione Limpidi — Parrocchia per le opere assistenziali	0,011645
403. Acri (Cosenza) — Istituto San Domenico « Casa della Misericordia »	0,011645
404. Acri (Cosenza) — Società Sportiva « Acri »	0,014556
405. Ardore Marina (Reggio Calabria) — Istituto Salesiane del Sacro Cuore	0,017467
406. Arena (Catanzaro) — Parrocchia per le opere assistenziali	0,011645
407. Argusto (Catanzaro) — Parrocchia S. Ilario Vescovo - Per le opere assistenziali	0,011645

	%
408. Bivongi (Reggio Calabria) — Scuola Materna . .	0,011645
409. Briatico (Catanzaro), frazione Potenzoni — Parrocchia Maria SS.ma Assunta - Per le opere assistenziali	0,011645
410. Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), frazione Motticella — Parrocchia SS.mo Salvatore - Per le opere assistenziali . . .	0,011645
411. Castiglione d'Adda (Milano) — Parrocchia Maria SS.ma Assunta - Per le opere assistenziali . .	0,011645
412. Castroregio (Cosenza) — Parrocchia S. Maria ad Nives - Per le opere assistenziali	0,011645
413. Catanzaro — Scuola Materna S. Croce	0,011645
414. Catanzaro-Lido — Convento Sacro Cuore dei Frati Minori Conventuali .	0,011645
415. Cenadi (Catanzaro) — Scuola Materna	0,011645
416. Cessaniti (Catanzaro), frazione Favelloni — Parrocchia di S. Filippo - Per le opere assistenziali	0,011645
417. Cessaniti (Catanzaro), frazione Pannaconi — Parrocchia di S. Nicola Vescovo - Per le opere assistenziali	0,011645
418. Cosenza. — Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù per l'Asilo Infantile .	0,058223
419. Cosenza. — Ricovero Umberto I	0,011645
420. Cosenza. — Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	0,017467
421. Cropalati (Cosenza). — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,011645
422. Dasà (Catanzaro). — Parrocchia S Michele e S. Nicola - Per le opere assistenziali	0,011645
423. Filandari (Catanzaro), frazione Scaliti. — Parrocchia di S. Pietro Apostolo - Per le opere assistenziali . .	0,011645
424. Lago (Cosenza). — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,011645
425. Lamezia Terme (Catanzaro). — Scuola Materna « Madonna della Pietà » .	0,011645
426. Lamezia Terme (Catanzaro). — Parrocchia della Pietà - Per le opere assistenziali	0,011645
427. Lamezia Terme (Catanzaro), frazione San Pietro Lametino. — Circolo di Cultura « San Giovanni Bosco »	0,011645
428. Laureana di Borrello (Reggio Calabria). — Asilo Infantile « Domenico Lacquaniti » delle Suore della Divina Provvidenza .	0,011645
429. Laureana di Borrello (Reggio Calabria), frazione Stelletanone. — Parrocchia di San Rocco e S. Elia Profeta - Per le opere assistenziali	0,011645
430. Luzzi (Cosenza). — Asilo Vescovile « Immacolata Concezione »	0,011645
431. Maleo (Milano). — Parrocchia per le opere assistenziali	0,011645
432. Petilia Policastro (Catanzaro), frazione Pagliarelle — Parrocchia Beata Vergine del Carmelo - Per le opere assistenziali . . .	0,011645
433. Reggio Calabria. — Parrocchia Santa Lucia - Per le opere assistenziali . . .	0,017467
434. San Benedetto Ullano (Cosenza) — Asilo Infantile « Stefano Rodotà »	0,011645
435. San Gregorio D'Ippona (Catanzaro), frazione Mezzocasale. — Parrocchia per le opere assistenziali	0,011645
436. Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro). — Scuola Materna dell'Opera Diocesana di Assistenza	0,011645
437. Serrata (Reggio Calabria). — Parrocchia S. Pantaleone Martire - Per le opere assistenziali	0,011645
438. Siderno (Reggio Calabria). — Arcipretura Maria SS. di Portosalvo - Per le opere assistenziali	0,017467
439. Soverato (Catanzaro). — Parrocchia S. Maria Immacolata - Per le opere assistenziali	0,011645
440. Vibo Valentia (Catanzaro). — Istituto « Casa della Carità » Centro di Rieducazione delle Paralisi Cerebrali Infantili . . .	0,011645
441. Castrovillari (Cosenza). — Associazione Culturale Italo-Albanese	0,011645
442. Castrovillari (Cosenza). — Associazione Turistica Pro Loco del Pollino	0,011645
443. Catanzaro. — C.I.F. Centro Italiano Femminile	0,058223
444. Catanzaro, frazione Gagliano. — Parrocchia Madonna di Pompei - Per le opere assistenziali	0,011645
445. Catanzaro-Sala. — Parrocchia San Francesco di Paola - Per le opere assistenziali	0,011645
446. Cosenza. — Opera Diocesana di Assistenza	0,029112
447. Cosenza. — Parrocchia Cristo Re - Per le opere assistenziali	0,011645
448. Petilia Policastro (Catanzaro). — Istituto Suore Francescane	0,011645
449. Reggio Calabria, frazione Cannavò. — Parrocchia San Nicola di Bari - Per l'Asilo Infantile	0,029112
450. Reggio Calabria, rione Sambatello. — Parrocchia per l'Oratorio Parrocchiale . .	0,017467
451. Arezzo. — Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale	0,029112
452. Cagliari. — Unione Nazionale delle Forze di Polizia in Pensione	0,014556
453. Coreglia Antelminelli (Lucca), frazione Piano di Coreglia. — Unione Sportiva .	0,011645
454. Lucca, località Sorbano del Vescovo. — Oasi San Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria	0,014556
455. Pistoia. — Circolo Culturale e Ricreativo « Renato Fucini »	0,029112
456. Roma. — Centro Internazionale Amici della Scuola	0,058223
457. Como. — A.C.L.I. - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani Provinciali - Casa di Formazione Civico-sociale per i Lavoratori .	0,011645
458. Catania. — E.P.A.C.A. - Ente di Patrocinio e Assistenza per i Coltivatori Agricoli	0,058223
459. Catania. — Società Storica Catanese	0,014556
460. Catania. — Centro Culturale Assistenza Insegnanti	0,029112
461. Bari. — Ispettoria Salesiana Pugliese-Lucana - Per le opere assistenziali	0,014556

	%
462. Borso del Grappa (Treviso), frazione S. Eulalia. — Parrocchia S. Eulalia V. M. - Per le opere assistenziali	0,017467
463. Gubbio (Perugia). — Monastero del Buon Gesù delle Cappuccine	0,011645
464. Nardò (Lecce). — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,029112
465. Roma. — Consultorio Familiare	0,014556
466. Roma. — Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Roma	0,029112
467. Salerno. — Pia Casa di Ricovero	0,014556
468. Salerno. — Conservatorio Laicale « Monte Vergine »	0,014556
469. Spoleto (Perugia). — Collegiata San Gregorio Maggiore - Per le opere assistenziali	0,011645
470. Albano di Lucania (Potenza). — Scuola Materna « Mons. Bove » delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico	0,029112
471. Grumento Nova (Potenza). — Parrocchia Sant'Antonio Martire - Per le opere assistenziali	0,029112
472. Montescaglioso (Matera). — Parrocchia Santa Lucia - Per le opere assistenziali	0,029112
473. Potenza. — I.N.I.P.A. - Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola	0,058223
474. Rionero in Vulture (Potenza). — Istituto Mater Misericordiae delle Sorelle Misericordiose	0,029112
475. Marsico Vetere (Potenza), frazione Villa d'Agri. — Parrocchia Santa Maria Vergine Addolorata - Per le opere assistenziali	0,029112
476. San Giuseppe Jato (Palermo). — Parrocchia del SS.mo Redentore - Per le opere assistenziali	0,014556
477. Roncà (Verona), frazione S. Margherita. — Parrocchia Santa Margherita - Per le opere assistenziali	0,014556
478. Ponte San Nicolò (Padova). — Parrocchia San Nicolò Vescovo - Per le opere assistenziali	0,011645
479. Palermo. — Patronato ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani	0,174670
480. Montecchio (Terni), frazione Melezzole. — Scuola Materna	0,014556
481. Licata (Agrigento). — Parrocchia di Maria SS.ma di Sette Spade - Per le opere assistenziali	0,014556
482. Lanciano (Chieti) — Parrocchia S. Lucia V.M. - Per le opere sociali ed assistenziali	0,116446
483. Foligno (Perugia), frazione Scopoli — Parrocchia Santa Maria Assunta - Per le opere assistenziali	0,014556
484. Correzzola (Padova), loc. Villa del Bosco — Scuola Materna Maria Immacolata	0,011645
485. Chioggia (Venezia) — Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri	0,029112
486. Canicattì (Agrigento) — Patronato Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani	0,029112
487. Sorgà (Verona) — Parrocchia Natività di Maria - Per l'Asilo Infantile	0,011645
488. Sedegliano (Udine), frazione Gradisca — Parrocchia S. Stefano Protomartire - Per le opere assistenziali	0,029112
489. Cosenza — Parrocchia di Cristo Re - Per la Scuola Materna	0,058223
490. Palizzi (Reggio Calabria), frazione Spropoli — Asilo Infantile « Aurora »	0,014556
491. Novara — Circolo Social Cooperativo « Bicocca »	0,017467
492. Breno (Brescia) — Asilo Infantile	0,011645
493. Ostra (Ancona) — Istituti Autonomi di Beneficenza per la Casa di Riposo « Moroni Antonini »	0,014556
494. Pontelatone (Caserta) — Asilo « Arciprete E. Arbitrali »	0,017467
495. Formicola (Caserta) — Asilo Infantile « Sparano-Miele »	0,017467
496. Caserta, località Ercole — Asilo Infantile S. Vito Martire	0,017467
497. Cellino San Marco (Brindisi) — Scuola Materna « Sant'Antonio »	0,011645
498. Arona (Novara) — Asilo Infantile « Bottelli »	0,029112
499. Cavallirio (Novara) — Ente Nazionale Assistenza Lavoratori per il Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori Comunali	0,027947
500. Fontaneto d'Agogna (Novara) — Associazione Calcio Fontanetese	0,029112
501. Gattico (Novara) — Scuola Media Statale per la Cassa Scolastica	0,029112
502. Verbania (Novara), frazione Pallanza — Asili all'Infanzia	0,029112
503. Tito (Potenza) — Casa dell'Assistenza Sant'Antonio di Padova	0,029112
504. Cosenza — Centro Sportivo « Libertas » - Delegazione Regionale per la Calabria	0,058223
505. Milano — Ufficio Centrale per l'emigrazione Italiana - Regione Lombarda	0,029112
506. Salerno — Centro Giovanile Salesiano	0,014556
507. Salerno. — Parrocchia Madonna del Carmine - Per la Conferenza San Vincenzo de' Paoli	0,014556
508. Salerno. — Istituto Missionario Saveriano	0,014556
509. Guardia Perticara (Potenza). — Oratorio Ricreativo Parrocchiale « San Giovanni Bosco »	0,029112
510. Maratea (Potenza). — Parrocchia S. Maria Maggiore dei Padri Oblati di Maria Immacolata - Per le opere assistenziali	0,058223
511. Trepuzzi (Lecce). — Asilo Infantile Sacra Famiglia	0,116446
512. Rapolla (Potenza). — Scuola Materna Pio XI	0,029112
513. Chiavari (Genova). — Parrocchia Collegiata San Giovanni Battista - Opere Assistenziali	0,029112
514. Badolato-Marina (Catanzaro). — Scuola Materna	0,011645
515. Careri (Reggio Calabria). — Parrocchia - Per le opere assistenziali	0,011645
516. Crotone (Catanzaro). — Asilo « Casa Nazareth »	0,011645
517. Crotone (Catanzaro). — Scuola Materna « Sacro Cuore »	0,011645
518. Nicotera (Catanzaro). — Associazione Turistica Pro Loco	0,011645
519. Reggio Calabria. — Unione Provinciale Cooperative e Mutue	0,011645

	%
520. San Gregorio D'Ippona (Catanzaro). — Asilo Infantile « S. Gregorio Magno »	0,011645
521. Siderno (Reggio Calabria). — Scuola Materna « Caritas »	0,017467
522. Zungri (Catanzaro). — Parrocchia di S. Nicola Vescovo e Confessore - Per le opere assistenziali	0,011645
523. Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro). — Parrocchia San Nicolò - Per le opere assistenziali	0,011645
524. Montecastrilli (Terni), frazione Sismano. — Parrocchia di S. Andrea Corsini - Per le opere assistenziali	0,011645
525. Taurianova (Reggio Calabria). — Monastero della Visitazione - Per le opere assistenziali	0,011645
526. Ferrara. — Unione Coltivatori Italiani	0,058223
527. Mereto di Tomba (Udine), frazione Plasencis. — Asilo Infantile « San Leonardo »	0,014556
528. Selvazzano (Padova). — Patronato Scolastico	0,011645
529. Sciacca (Agrigento). — Parrocchia San Michele - Per le opere assistenziali	0,029112
530. Sant'Agata di Militello (Messina). — Parrocchia Santa Lucia - Per le opere assistenziali	0,011645
531. Campobasso. — Ente Nazionale per l'Istruzione e l'Assistenza ai Coltivatori	0,014556
532. Nardò (Lecce). — Gruppo Giovanile Studentesco di Azione Cattolica della Parrocchia Cattedrale	0,017467
533. San Paolo Belsito (Napoli). — A.N.L.C. Associazione Nazionale Libera Caccia	0,046579
534. Castelraimondo (Macerata). — Scuola Materna « Manfredi Gravina »	0,014556
535. Roma. — Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psichici	0,040756
536. Marsico Nuovo (Potenza). — Cattedrale di San Giorgio, San Gianuario e Madonna dell'Assunta - Per le opere assistenziali	0,029112
537. Serrata (Reggio Calabria). — Scuola Materna « San Pantaleone »	0,011645
538. Pietrasanta (Lucca), frazione Vallecchia. — Polisportiva Versiliese dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori	0,011645
539. Buenos Ajres. — Società Italiana di Beneficenza per l'Ospedale Italiano	1,746696
540. Chioggia (Venezia). — Istituto Madonna di Fatima	0,014556
541. Vercelli. — Lega Italiana per la Lotta contro la Poliomielite e altre Malattie da Virus - Comitato Provinciale	0,029112

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 9,309417 per cento.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — VALSECCHI — RUMOR — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 288

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.419
Salariati fissi:		
comuni	»	3.586
qualificati	»	4.043
specializzati	»	4.651

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(274)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti L. 3.843

Salariati fissi:

comuni » 2.974
qualificati » 3.451
specializzati » 4.017

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(273)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . L. 4.023

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 3.050
qualificati . . . » 3.478
specializzati . . . . . . » 4.102

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(272)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.776

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.673
qualificati . » 3.032
specializzati » 3.374

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(271)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Firenze ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.705

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.778
qualificati . . . . » 4.405
specializzati . . . . » 5.044

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: Del Nero

(281)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . L. 3.905

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.876

qualificati . . . . » 3.205

specializzati . . . . » 3.534

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(282)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Livorno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.998

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 2.923

qualificati . . . . » 3.255

specializzati . . . . » 3.587

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(283)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.312

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.955

qualificati . . . . » 3.311

specializzati . . . . » 3.667

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(284)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 3.416

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.595
qualificati . . . » 2.881
specializzati . » 3.167

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(285)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.549

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.451
qualificati . . . . » 3.834
specializzati . . . . » 4.217

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(286)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.391

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.305
qualificati . . . . » 3.655
specializzati . . . . » 4.004

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(287)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.685

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.594
qualificati . . . . » 4.002
specializzati . . . . » 4.368

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(288)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Ancona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.934

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.170
qualificati . . . . » 3.518
specializzati . . . . » 3.865

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(289)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.059

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.741
qualificati . . . . » 2.976
specializzati . . . . » 3.254

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(290)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.180

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 2.674
specializzati . . . . » 3.064

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(321)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di riorganizzazione aziendale della società Esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.MA.R.T., con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.MA.R.T., con sede in Torino, ha assunto nell'ambito del piano di riorganizzazione dell'intero complesso aziendale, i lavoratori già dipendenti dalla ex Condor di Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori medesimi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della Società esercizio industria manifatture radio televisione S.p.a. - S.E.I.MA.R.T., con sede in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali delle demolizioni navali operanti in provincia di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(1401)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Attesa la necessità di emanare in tempo utile le norme intese ad assicurare l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1972-73.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le domande devono essere prodotte entro e non oltre il 28 febbraio 1973, in duplice esemplare, al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere l'originale all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione con le modalità e nei modi previsti per le precedenti campagne provvederanno al controllo delle denuncie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(962)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 febbraio 1973.

Norme sanitarie per l'importazione dagli Stati Uniti d'America di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'esigenza di allargare i mercati di approvvigionamento di giovani bovini da destinarsi alla produzione della carne;

Visto l'accordo veterinario italo-statunitense per l'importazione dagli U.S.A. in Italia di bovini da allevamento e da produzione pubblicizzato con circolare numero 125 del 12 giugno 1969;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 giugno 1969 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 20 giugno 1969, recante « norme per l'importazione di bovini da allevamento e da produzione dagli U.S.A. »;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere accordata al predetto Paese — senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della brucellosi — la possibilità di esportare verso l'Italia animali appartenenti alla specie bovina da destinarsi alla produzione della carne, di età compresa fra 15 giorni e 18 mesi, alla sola condizione che siano sottoposti nei 30 giorni prima della spedizione alla sieroagglutinazione con tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali per millilitro;

Ordina:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, e giusta il disposto di cui alla lettera *e*) dell'articolo unico della legge predetta, è consentito che gli animali appartenenti alla specie bovina, di sesso maschile, di età compresa fra 15 giorni e 18 mesi, da destinarsi alla produzione della carne, ingrasso, non provengano da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima dell'imbarco.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente articolo uno non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 3.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo uno nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 4.

I bovini di cui al precedente articolo uno devono essere contrassegnati all'origine oppure al porto o all'aeroporto di sbarco con apposita tenaglia all'orecchio sinistro mediante due fori del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri.

Art. 5.

Durante il periodo di osservazione, prescritto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 1969 citata nelle premesse, gli animali di cui al precedente art. 1 potranno essere saggiati nei confronti della brucellosi mediante una sieroagglutinazione. Nei casi dubbi tale prova sierologica sarà integrata con quella della deviazione del complemento, da interpretare in armonia con la vigente normativa comunitaria.

Gli animali che presentano una prova sierologica positiva saranno abbattuti entro un periodo massimo di 21 giorni, senza diritto all'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 6.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, seconda la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata dal parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità di introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità delle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Diogo Bravo, console onorario del Portogallo a Firenze.

(461)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Virgilio Pasini, console generale onorario di Haiti a Milano.

(462)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Aminta Guacaran de Deus, vice console del Venezuela a Genova.

(463)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert La Gamma, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(464)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edward William Tatge, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(465)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard L. Fenton, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(466)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mildred J. Hall, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(467)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony E. Sega, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(468)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl W. McCollum, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(469)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dennis M. Grimmer, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(470)

In data 29 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard F. Crehan, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.754.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 482.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.911.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.385.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.253.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.776.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.948.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.697.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.766.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.809.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.237.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.897.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.786.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.405.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.188.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.816.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.801.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377)

Autorizzazione al comune di Schiavi di Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Schiavi di Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.548.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.346.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.209.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.331.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.344.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.629.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.415.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.353.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.613.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.222.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.425.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.874.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1973, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.203.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica montana « Appennino Parmense », con sede in Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 70231, in data 23 dicembre 1972, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto del consorzio di b.m. dell'Appennino Parmense, con sede in Parma, deliberato in data 30 settembre 1972 dal consiglio dei delegati del consorzio suddetto.

(644)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Eliseo Casari, nato ad Albino (Bergamo) il 23 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano il 15 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(493)

Il dott. Mario Mittica, nato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 10 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina il 31 luglio 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(494)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 13, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 3 giugno 1970 dalle signore De Angelis Teresa e De Bonis Serenetta, domiciliate a Roma, via della Dataria, 22, avverso e per l'annullamento del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 21 ottobre 1969 che ha autorizzato l'AGIP - S.p.a., ad occupare d'urgenza un terreno in comune di Aprilia di proprietà delle ricorrenti, necessario ai fini della costruzione del metanodotto « Allacciamento Massey-Ferguson ».

(612)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 151, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ragno Giovanni in data 30 gennaio 1969 è stato parzialmente accolto.

(554)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 247, il ricorso straordinario proposto dal sig. Nardini Biagio in data 26 giugno 1969 è stato parzialmente accolto.

(667)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1972, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 250, il ricorso straordinario proposto dal sig. Vermiglio Nerco in data 28 dicembre 1968 è stato dichiarato irricevibile perchè intempestivo.

(668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241. — Data: 3 settembre 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila. — Intestazione: Frasca Anna, nata il 1° settembre 1935 a L'Aquila. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1973

(299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	581,30	581,10	581 —	581,10	581 —	581,10	581,10	581,25
Dollaro canadese	580,65	580,65	580,40	580,65	580 —	580,65	580,55	580,65	580,65	581,10
Franco svizzero	163,10	163,10	162,90	163,10	162,40	163,10	163,15	163,10	163,10	162,30
Corona danese	85,18	85,18	85,205	85,18	85,15	85,18	85,17	85,18	85,18	85,18
Corona norvegese	89,11	89,11	89,17	89,11	89,10	89,10	89,15	89,11	89,11	89,20
Corona svedese	123,53	123,53	123,58	123,53	123,50	123,50	123,49	123,53	123,53	123,55
Fiorino olandese	183,22	183,22	183,30	183,22	183,20	183,21	183,20	183,22	183,22	183,22
Franco belga	13,2650	13,265	13,26	13,2650	13,26	13,26	13,2625	13,2650	13,26	13,26
Franco francese	116,10	116,10	116,23	116,10	116 —	116,10	116,09	116,10	116,10	116,04
Lira sterlina	1385,55	1385,55	1385,75	1385,55	1386,50	1385,50	1385,20	1385,55	1285,55	1386 —
Marco germanico	184,545	184,545	184,53	184,545	184,50	184,55	184,55	184,545	184,54	184,54
Scellino austriaco	25,5120	25,512	25,49	25,5120	25,40	25,52	25,5075	25,5120	25,51	25,51
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,835	21,84	21,90	21,85	21,815	21,84	21,84	21,84
Peseta spagnola	9,1565	9,1565	9,165	9,1565	9,20	9,15	9,1565	9,1565	9,15	9.16
Yen giapponese	1,965	1,965	1,95	1,965	1,93	1,96	1,9525	1,965	1,96	1,96

Media dei titoli dell'8 febbraio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,05
» 5 % (Beni esteri)	92,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,05
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,375
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,05
Dollaro canadese	580,60
Franco svizzero	163,125
Corona danese	85,175
Corona norvegese	89,13
Corona svedese	123,51
Fiorino olandese	183,21
Franco belga	13,264
Franco francese	116,095
Lira sterlina	1385,375
Marco germanico	184,547
Scellino austriaco	25,51
Escudo portoghese	21,827
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,959

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX-49/4, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco (Como) è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(627)

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Chioggia ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/88/10, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Chioggia (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(628)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « G. Campagna » di Corigliano Calabro ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.25/6-2993, in data 11 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « G. Campagna », di Corigliano Calabro (Cosenza), è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(642)

Autorizzazione all'ospedale civile di Tortona ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/2/4, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Antonio e Margherita », di Tortona (Alessandria), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(643)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2263/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	4,000
	b) a grani lunghi	3,500
	B. riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,100 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,570 (b)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,530 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000 (b)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	4,500 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,000 (b)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,000 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,500 (b)
	C. spezzato	1,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(72)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio comune permanente in prova nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'officina dell'ufficio centrale metrico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modifiche;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, che stabilisce nella tabella 1, annessa al decreto medesimo, il ruolo organico dei salariati permanenti addetti all'officina dell'ufficio centrale metrico;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Considerato che allo stato attuale è disponibile un posto di operaio comune permanente del ruolo dei salariati del personale metrico;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso ad un posto nella predetta qualifica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio comune permanente in prova nel ruolo dei salariati del personale metrico presso l'officina dell'ufficio centrale metrico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della licenza elementare e degli altri requisiti previsti dal successivo art. 3 nonchè di un diploma o attestato di aggiustatore meccanico (tornitore o fresatore) rilasciato da scuole statali o da corsi di qualificazione, autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione;

5) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 anni, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età;

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari gnerali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta dallo stesso giorno della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito;

9) il titolo di qualificazione professionale conseguito con l'indicazione della data e dell'ente che lo ha rilasciato.

La domanda dovrà inoltre contenere la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali, dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137,

dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) i candidati che siano operai od impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

u) gli operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione presso la quale prestavano servizio, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè le note di qualifica riportate;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) titolo di studio originale o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di resdenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 500 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A)* ed *F)* del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C)*, *F)* e *G)* del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)* ed *F)* del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)* ed *F)* del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siano incorsi nella destituzione di diritto e coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta ai sensi dell'art. 11 del regolamento speciale per i salariati dell'officina meccanica annessa all'ufficio metrico centrale, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925, dal capo del servizio metrico del Ministero o da un suo delegato, quale presidente, del capo dell'ufficio metrico centrale quale tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un impiegato designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano, dagli ammessi, essere attribuite in prosieguo di tempo a causa di servizio.

La commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra commissione, la quale a norma dell'art. 21 del citato regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e del secondo comma dell'art. 11 del regolamento speciale approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1925, sarà composta: dal capo del servizio metrico del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente; da un insegnante di macchine di un istituto tecnico superiore e dal capo dell'ufficio metrico centrale in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere o di segretario.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova di arte consistente nella costruzione di un elemento di macchina o di attrezzo semplice su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

Prima dell'inizio della prova, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse o alle persone.

La prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento e formando, tra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

La esecuzione della prova non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova di idoneità tecnica avranno luogo in Roma ed il giorno, il luogo e l'ora saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, tenuto presente alcune difficoltà tecniche organizzative.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza della prova per l'accertamento dell'idoneità fisica o da quella tecnica, alla data di convocazione, sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire il posto messo a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

Art. 17.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di operaio comune (par. 115) e conseguirà la nomina a tale qualifica dopo un periodo di prova di 6 mesi concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri 6 mesi, al termine del quale, se il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta allo operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

L'operaio di nuova nomina, che dovrà raggiungere la sede di Roma, ove dovrà compiere il periodo di prova, sarà rimborsato delle spese di viaggio per ferrovia dalla sua residenza ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Al suddetto competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di operaio comune (par. 115), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il medesimo, se già impiegato di ruolo, conserverà il trattamento economico in godimento.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 167

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio comune permanente (par. 115) in prova presso l'officina meccanica annessa all'ufficio metrico centrale.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

d) di non aver riportato condanne penali (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara:

di aver prestato servizio militare;

di non aver prestato servizio militare perchè: non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile;

f) aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi degli articoli 3 e 4 del bando, purchè (4);

h) di essere in possesso dell'attestato professionale rilasciato dalla Scuola statale o dal consorzio provinciale

addì

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig.: (5).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 e 4 del bando di concorso indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici e razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso. e di essere in possesso del libretto ferroviario n. rilasciato il .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1723)

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1972 con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per perito analista;

Vista la tabella A1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale edile con nozioni di programmazioni su elaboratori elettronici.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora lo istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Esecuzione di un disegno tecnico di carattere topografico o edile con eventuale relazione di chiarimento.

Prova orale:

Colloquio su argomenti inerenti, oltre alla prova scritta, alla topografia, costruzioni e tecnologie dei materiali edili; elementi di programmazione su elaboratori elettronici.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in San Donato Milanese, presso la Stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale, sarà fissata direttamente dalla commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale per i combustibili.

San Donato Milanese, addì 1° dicembre 1972

Il presidente: CAZZANIGA

(579)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1972, registro n. 43 Grazia e giustizia, foglio n. 297, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 76, con il quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione l'arma in Torino, è costituita, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, come segue:

Presidente:

col. f. s.p.e. (R.N.) Santonastaso Gennaro, com.te scuola appl. fant. e cavalleria.

Membri:

ten.col. a. s.p.e. (R.N.) De Ambrosis Nevio;
ten. col. a. s.p.e. (R.N.) Luciano Salvatore;
Filippi prof. Federico, insegnante di meccanica applicata presso le scuole di applicazione d'arma e ordinario al Politecnico di Torino;
Versino prof. Carlo, insegnante di chimica presso le scuole di applicazione d'arma e assistente ordinario all'Università degli studi di Torino.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 72

(876)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1826 del 24 marzo 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 1797 del 14 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in premessa;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Grattà Rosaria	punti	69,500
2. Matacera Teresina	»	68,271
3. Sorace Concettina	»	62,290
4. Caputo Emilia	»	59,107
5. Ippolito Anna	»	57,906
6. Timpano Annina	»	56,250
7. Iovine Concetta	»	55,747
8. Rocciolo Anna	»	54,875
9. Verardi Carmela	»	53,505
10. Gerardi Franceschina	»	52,718
11. Facciolo Elvira	»	51,732
12. Cicero Margherita	»	50,500
13. Corasaniti Maria N.	»	49,843
14. Squillace Luigina	»	48,703

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 13 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00233 del 13 gennaio 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Grattà Rosaria: Soverato;
2) Matacera Teresina: Mongiana;
3) Sorace Concettina: Stefanaconi;
4) Caputo Emilia: S. Severina;
5) Ippolito Anna: Cutro;
6) Timpano Annina: Drapia;
7) Iovine Concetta: S. Nicola dell'Alto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 13 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(652)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1972, n. **58.**
Unificazione dei presidi sanitari di base.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 10 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, in attesa dell'attuazione del servizio sanitario nazionale, promuove la costituzione in tutto il territorio regionale di consorzi sanitari aventi lo scopo di avviare l'unificazione dei presidi sanitari di base.

Ciascun consorzio deve servire una zona con popolazione non inferiore ai 27 mila abitanti o, nelle località montane, non inferiore ai 17 mila abitanti.

Art. 2.

La costituzione dei consorzi si effettua nei modi previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, e dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, fra i comuni interessati e gli enti ospedalieri esistenti nell'area consorziale, per la gestione unificata dei seguenti uffici e servizi sanitari:

1) ufficio sanitario comunale, servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di cui agli articoli 3 e 33 del predetto testo unico delle leggi sanitarie;

2) servizio di medicina scolastica comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, titolo III;

3) dispensario antivenereo comunale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

4) centri per le malattie sociali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249;

5) ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale di cui all'art. 2, quarto comma, della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132;

6) ogni altro servizio che l'Amministrazione regionale ritenga di affidare ai consorzi.

Art. 3.

Ai consorzi sanitari può inoltre essere affidata la gestione unificata dei seguenti servizi:

1) servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

2) uffici veterinari comunali e relativi servizi;

3) ogni altro servizio igienico-sanitario o sociale obbligatorio o facoltativo di competenza comunale.

Art. 4.

Ai consorzi sanitari possono partecipare anche altri enti pubblici per la gestione in comune di ogni altro servizio sanitario o sociale, purchè consorziabile secondo le leggi alle quali gli enti medesimi sono soggetti.

Art. 5.

I consorzi sanitari, per l'utilizzazione in comune di servizi, ambulatori, centri o presidi sanitari, possono stipulare convenzioni tra di loro, con altri enti pubblici e con istituti assistenziali.

I consorzi sanitari possono inoltre stipulare convenzioni con gli istituti mutualistici e previdenziali per l'integrazione dei rispettivi servizi sanitari, il loro coordinamento e l'estensione dell'intervento sanitario preventivo, curativo e riabilitativo.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale può nelle forme di legge delegare ai consorzi l'esercizio di proprie funzioni sanitarie o avvalersi dei loro uffici.

Art. 7.

Nell'ambito della propria circoscrizione i consorzi sanitari collaborano con altri enti, centri ed istituzioni operanti nel settore sanitario e sociale, mantengono il collegamento dei servizi e degli interventi, coordinano i servizi del pronto soccorso sanitario stradale extra ospedaliero.

Art. 8.

I consorzi sanitari curano inoltre il coordinamento con le istituzioni sanitarie e gli ambulatori soggetti all'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, e della legge regionale 14 novembre 1967, n. 25, di quelli soggetti all'autorizzazione dei sindaci, in relazione agli articoli 193 del testo unico delle leggi sanitarie e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il coordinamento del servizio farmaceutico e l'organizzazione del servizio di guardia medica festiva e notturna.

Art. 9.

Per rendere uniforme la struttura dei consorzi previsti dalla presente legge, la giunta regionale predisporrà uno statuto tipo che potrà essere adottato dall'assemblea generale di ciascun consorzio con le modificazioni ed integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 10.

All'emanazione delle norme regolamentari che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge, si provvederà ai sensi degli articoli 46 e 42, lettera *b*), dello statuto regionale.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere mediante concessione di contributi nelle spese di primo impianto e di gestione e funzionamento dei consorzi sanitari.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'igiene e alla sanità sulla base di programmi di ripartizione dei fondi annualmente disponibili, deliberati dalla giunta regionale.

E' fatto obbligo al Presidente del consorzio di produrre annualmente all'Assessorato dell'igiene e della sanità una dichiarazione attestante che il contributo è stato impiegato per gli scopi indicati nel decreto di concessione.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni per lo esercizio 1972 e quella complessiva di lire 3000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti:

al titolo I — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria IV — il capitolo 275 con la denominazione: « Contributi nelle spese di primo impianto e di funzionamento dei consorzi sanitari, nonchè in quelle per la gestione unitaria degli uffici, centri e servizi sanitari » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo);

al titolo II — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria XI — il capitolo 593 con la denominazione: « Contributi a consorzi sanitari ed uffici, centri e servizi sanitari per le spese di costruzione e ampliamento od ammodernamento degli edifici, nonchè per la dotazione degli impianti e delle attrezzature » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere complessivo di lire 250 milioni, per l'esercizio 1972, fa carico ai sopracitati capitoli 275 e 593 mentre quello complessivo di lire 300 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, per lire 150 milioni in ciascun capitolo.

Alla maggiore spesa di lire 50 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975, si provvederà a fronte della cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata con la legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, fino all'esercizio finanziario 1972.

Lo stanziamento autorizzato per l'esercizio 1972 sul summenzionato capitolo 275, eventualmente non impegnato nello stesso esercizio finanziario, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 dicembre 1972

BERZANTI

(211)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.